

Impiego veterinario di prodotti che la medicina umana classifica come dispositivi medici

1. Situazione iniziale

Sono dispositivi medici i prodotti che possiedono un'azione prevalentemente meccanica e sono usati nella medicina umana a fini terapeutici. Fanno parte di questa categoria i dispositivi medici impiantabili, i pace-maker, le siringhe, le cannule e i cateteri, nonché i prodotti che si applicano sulla pelle o da ingerire, ma la cui azione è solamente meccanica.

La definizione di dispositivo medico sarebbe in fondo applicabile anche al settore della medicina veterinaria. Tuttavia l'articolo 2 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici sancisce che i preparati veterinari possono essere esclusi dal campo di applicazione della legge sugli agenti terapeutici. Il Consiglio federale ha evocato questa disposizione per limitare ai preparati della medicina umana il campo di applicazione dell'ordinanza sui dispositivi.

Ciò significa viceversa che, se impiegati in veterinaria, questi dispositivi non sottostanno al diritto sugli **agenti terapeutici** e non vanno pertanto considerati tali.

2. Conseguenze

Non applicandosi il diritto sugli agenti terapeutici, vigono quindi le altre disposizioni legali pertinenti, quali ad esempio la legge sulla sicurezza dei prodotti, la legge sull'approvvigionamento elettrico, la legge sugli impianti elettrici, la legge sui prodotti chimici o l'ordinanza sugli alimenti per animali. La portata e il contenuto della dichiarazione devono essere conformi alle disposizioni applicabili di volta in volta.

Soprattutto i prodotti commercializzati come alimenti per animali o prodotti chimici (biocidi) non devono essere associati ad alcuna menzione di proprietà terapeutiche, poiché questa è esplicitamente vietata dalle diverse basi legali di riferimento.

Nel settore della medicina veterinaria la menzione di proprietà terapeutiche è quindi riservata esclusivamente ai medicinali omologati con un'azione farmaceutica.